

**Statuto Associazione
medico-scientifica**

**HOL.IT.A.
Holmium Italian Association**



ARTICOLO I –Nome

ARTICOLO II –Scopi

ARTICOLI III –Soci

Sezione 1 – Ammissione

Sezione 2 – Modalità di accesso

Sezione 3 – Perdita della qualifica di socio

Sezione 4 – Principio di democraticità

Sezione 5 – Quote sociali

ARTICOLO IV – Emblema

Sezione 1 – Emblema

Sezione 2 – Uso del Nome e dell’emblema

ARTICOLO V - Prevalenza

ARTICOLO VI - Organi Sociali - Assemblea dei Soci

Sezione 1 – Organi

Sezione 2 – Assemblea Ordinaria

Sezione 3 – Assemblea Straordinaria

Sezione 4 – Diritto di Voto

ARTICOLO VII – Organi Sociali - Consiglio Direttivo

Sezione 1 – Eleggibilità

Sezione 2 – Membri

Sezione 3 – Quorum

Sezione 4 – Consiglio Direttivo - Compiti e poteri

Sezione 5 – Collegio dei Proviviri - Compiti e poteri.

ARTICOLO VIII – Rendiconto economico

ARTICOLO IX – Fondi del club

Sezione 1 – Fondi Pubblici (Attività)

Sezione 2 – Fondi amministrativi

Sezione 3 – Utili

ARTICOLO X – Cessazione della Associazione

Sezione 1 – Cessazione

Sezione 2 – Destinazione dei fondi

ARTICOLO XI – Norme di Legge

ARTICOLO I

Nome

È costituita una Associazione scientifica tra Medici che prende il nome di “HOL.IT.A. Holmium Italian Association”, con sede in Prato, via Francesco Ferrucci, 73.

ARTICOLO II

Scopi

L'associazione non ha fini di lucro e ha per scopo la valorizzazione dell'attività urologica e la tutela degli interessi morali, culturali e normativi della categoria. Nell'ambito di tale finalità, l'associazione potrà promuovere strategie comunicative, iniziative di ricerca e di studio, conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali in genere, ritenute idonee per il conseguimento dello scopo suddetto. In particolare l'associazione ha, come scopo principale, quello di sviluppare trattamenti cosiddetti mini-invasivi sulle patologie urologiche utilizzando il laser ad holmium. Per la realizzazione delle finalità sopracitate l'Associazione potrà acquistare e gestire strumentario e immobili.

L'associazione è assolutamente apartitica ed aconfessionale. L'associazione può richiedere il patrocinio scientifico ad enti, università, aziende e qualunque altro soggetto al fine di arricchire e corroborare la conoscenza da diffondere in linea con lo scopo sopra citato.

ARTICOLO III

Soci

Sezione 1 – Ammissione.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano attività professionale in ambito urologico.

I soci potranno essere:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

I soci sostenitori non necessitano di avere laurea in Medicina e Chirurgia ma dovranno comunque avere una laurea in materie scientifiche.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità su domanda scritta dell'interessato in cui deve essere specificato il titolo di studio, la qualifica, il ruolo ed incarico, il settore o i settori di attività professionale e scientifica. La richiesta di iscrizione può avvenire anche “on line”.

Nessun socio potrà mai, ad alcun titolo, vantare pretese o diritti sul patrimonio dell'associazione.

Ogniqualevolta nello Statuto e Regolamento si usa il genere maschile o il pronome maschile, si dovrà intendere come riferito a persone di entrambi i sessi.

Sezione 2 – Modalità di accesso.

Il candidato interessato dovrà presentare domanda scritta in cui deve essere specificato il titolo di studio, la qualifica, il ruolo ed incarico, il settore o i settori di attività professionale e scientifica.

La richiesta di iscrizione può avvenire anche “on line”.

Sezione 3- Perdita della qualifica di socio.

Il Socio decade per:

1. dimissioni che devono essere inoltrate tramite e-mail o per iscritto al Presidente;
2. mancato versamento della quota sociale, con due anni di morosità, qualora prevista dal Consiglio Direttivo;
3. sopraggiunti motivi che modificano lo status per appartenere all'associazione;
4. per gravi motivi e previa contestazione degli stessi all'interessato.

Nell'ipotesi di cui al punto 4 la decisione deve essere adottata con voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo.

Sezione 4 – Principio di democraticità.

Ogni socio ha un rapporto di affiliazione a tempo indeterminato ed ha il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sezione 5 - Quote sociali.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Per il primo anno sarà applicata una quota di Euro zero ovvero l'iscrizione per il primo anno di Vita della associazione sarà gratuita.

ARTICOLO IV**Emblema****Sezione 1 - Emblema.**

L'emblema dell'associazione è costituito dal logo "HOLITA" e dal marchio riportante l'apparato urogenitale riportato in calce al presente statuto.

Sezione 2 – Uso del Nome e dell'emblema

L'uso del nome e del marchio è di prerogativa del Presidente. Sarà usato per tutte le attività della associazione, potrà essere concesso in caso di patrocini.

ARTICOLO V**Prevalenza**

Lo Statuto governerà l'associazione.

ARTICOLO VI**Organi Sociali – Assemblea dei soci****Sezione 1 – Organi.**

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Proviviri

Sezione 2 - Assemblea Ordinaria.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell'associazione. Essa è formata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed ogni qual volta ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Soci. La convocazione deve essere fatta per e-mail o per comunicazione sul sito della Associazione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza. È presieduta dal Presidente dell'associazione che nomina un segretario scelto anche tra i non Soci che redige il verbale della riunione. L'assemblea può essere espletata anche "on line". Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei Soci e delibera a maggioranza. L'Assemblea dei Soci, ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri composto da tre membri.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il rendiconto economico e finanziario;
- b. procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti;
- e. ha luogo almeno una volta all'anno in concomitanza con il Congresso annuale della Associazione.
- f. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci.
- g. In questi ultimi casi l'assemblea deve esser convocata per avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Sezione 3 - Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o sullo scioglimento dell'associazione e nomina uno o più liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide se assunte con la maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) dei soci effettivi per la delibera di scioglimento dell'associazione.

Sezione 4 – Diritto di voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Non è consentito il voto per delega.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO VII

Organi Sociali - Consiglio Direttivo

Sezione 1 – Eleggibilità.

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri effettivi, più 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo l'immediato predecessore del Presidente eletto (Past-President). Il Consiglio Direttivo nel suo ambito eleggerà il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nell'atto costitutivo, i Soci Fondatori hanno eletto il primo Consiglio Direttivo "ad interim".

Tutti i soci possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, previa valutazione dei requisiti, col principio del voto singolo. L'elezione del Consiglio Direttivo viene fatta dall'Assemblea dei Soci convocata annualmente con almeno 15 giorni di preavviso. I candidati dovranno presentare i documenti al Segretario almeno 2 (due) mesi prima delle elezioni. Le candidature saranno inoltrate al Collegio dei Probiviri che ne verificherà la eleggibilità.

Sezione 2 – Membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono: il Presidente, il suo immediato predecessore (Past-President), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, e tutti i membri eletti con incarico di Consigliere.

Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e scientifica dell'associazione e può conferire deleghe e procure speciali, senza conservare però la responsabilità degli atti compiuti dai suoi delegati e procuratori che ne rispondono in proprio. Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Segretario.

Il Segretario tiene aggiornato il Libro dei Soci, registra la presenza alle riunioni e ne dirama gli avvisi, compila e conserva i verbali, organizza le riunioni del Consiglio Direttivo. Per il disbrigo del lavoro di segreteria e per le attività più complesse di natura editoriale od organizzativa, il Segretario potrà anche avvalersi dell'opera di persone estranee all'Associazione, i cui compiti e compensi saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

Tesoriere.

Il Tesoriere è incaricato di tenere la contabilità dell'associazione, redigere il bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea. Cura l'esazione delle quote e dei contributi ordinari e straordinari e di quant'altro derivante all'associazione in ragione della sua attività. Nell'esecuzione del suo mandato potrà avvalersi di consulenti esterni.

Le cariche di cui alla presente Sezione non sono retribuite. Può solo essere eventualmente concesso il rimborso dei costi per l'espletamento di incarichi particolari.

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente reputi opportuno convocarlo, o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione avviene tramite e-mail inviate ai membri almeno cinque giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti le proposte vengono rinviate ad una successiva discussione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. La riunione del Consiglio Direttivo può essere tenuta anche "on line".

Collegio dei Probiviri.

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri esclusivamente i soci fondatori o i soci che abbiano fatto parte del Collegio Direttivo.

Sezione 3 - Quorum.

In ogni riunione del Consiglio Direttivo il quorum per la validità della riunione è dato dalla presenza fisica della maggioranza dei suoi membri.

Ad eccezione dei casi in cui diversamente stabilito, le delibere della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo presenti a una riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall'intero Consiglio Direttivo

Sezione 4 – Consiglio Direttivo - Compiti e poteri.

Oltre ad avere i compiti e i poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati nel presente Statuto il Consiglio Direttivo è investito delle più ampie facoltà per indirizzare e dirigere l'attività dell'associazione e per curarne l'organizzazione e l'amministrazione:

- a. costituirà l'organo esecutivo di questa associazione e sarà responsabile dell'esecuzione, mediante i propri incaricati delle direttive approvate dalla Assemblea. Tutte le nuove iniziative e norme di questa associazione dovranno prima essere prese in considerazione e studiate prima della approvazione dal Consiglio Direttivo;
- b. autorizzerà le spese e non creerà alcuna passività eccedente le entrate della associazione, né autorizzerà l'erogazione di fondi della associazione per scopi incompatibili con le finalità e le direttive stabilite dai Soci;

ed in modo particolare:

- attuerà le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilirà in base alle proposte dei Soci, le sedi ed i tempi di lavoro delle manifestazioni congressuali;
- proporrà l'ammontare delle quote associative d'ingresso ed annuali che devono essere ratificate dall'Assemblea;
- delibererà in merito all'accettazione ed alla decadenza dei Soci; -
- proporrà eventuali modifiche statutarie;
- approverà il regolamento;
- approverà il Codice Etico;
- promuoverà l'istituzione di Commissioni, nominandone i membri per lo studio e l'esecuzione delle iniziative consone alle finalità dell'associazione;
- Organizzerà almeno una volta all'anno un meeting, un incontro ovvero un Congresso Scientifico, durante il quale verrà riservato un tempo opportuno alla discussione di questioni associative.
Il Congresso potrà essere svolto anche "on line".

Sezione 5 – Collegio dei Probiviri - Compiti e poteri.

Costituirà l'organo di controllo delle questioni morali e formali tra i soci. In particolare:

- valuterà i requisiti dei candidati alle cariche del Consiglio Direttivo;
- valuterà ed interverrà nelle dispute tra Soci. Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione, in via arbitrale, dei conflitti di competenza tra gli organi associativi e di ogni altra controversia

che intercorra fra gli Soci e tra essi e l'Associazione. Il Collegio dei Probiviri, previa istruttoria nella quale è garantito il diritto di difesa, può deliberare sanzioni disciplinari nei confronti degli associati, nei casi di violazione della deontologia professionale, delle finalità statutarie, delle norme etiche e dei relativi modelli organizzativi e gestionali.

ARTICOLO VIII

Rendiconto economico

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali futuri beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenze attive di gestione e da ogni eventuale donazione, erogazione o lascito, oltre che, dalle quote d'ingresso, dalle quote associative e contributi annuali a carico dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci, nella prima Assemblea disponibile dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO IX

Fondi della Associazione

Sezione 1 - Fondi pubblici (Attività).

Tutti i fondi raccolti con sponsorizzazioni o donazioni devono essere impiegati per le finalità istituzionali indicate all'Articolo II, compresi i ricavi provenienti dall'investimento di tali fondi; possono essere detratte solamente le spese relative all'organizzazione di tali attività. Anche il denaro proveniente dagli interessi deve essere utilizzato per attività a favore della associazione.

Sezione 2 - Fondi amministrativi.

I fondi amministrativi sono supportati dai contributi dei soci attraverso il pagamento di quote, ammende e altri contributi personali.

Sezione 3 - Utili.

È fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

ARTICOLO X

Cessazione della Associazione

Sezione 1 - Cessazione.

Lo scioglimento della associazione e la contestuale nomina di uno o più liquidatori scelti anche fra i non soci, deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci effettivi.

Sezione 2- Destinazione dei fondi.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti benefici o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sociale e culturale, e comunque per finalità di utilità sociale.

ARTICOLO XI
Norme di Legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Firmatari:

Dott. **Franco Blefari**

Dott. **Paolo Fedelini**

Dott. **Angelo Porreca**

Dott. **Riccardo Schiavina**

Dott. **Ivano Vavassori**

Notaio **Bruno Morgigni**

Prato, 24 Marzo 2023